



COMUNE DI CASALEONE

Provincia di Verona

Protocollo informatico

Casaleone, 03/09/2020

Oggetto: Disposizioni per attività istituzionale della Giunta Comunale in videoconferenza – D.l. 17 marzo 2020 n. 18, art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” e D.l. 30 luglio 2020 n. 83.

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge n. 18 in data 17.03.2020, c.d. "Cura Italia", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 in pari data, ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. "Cura Italia", in particolare **art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”**, che prevede “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, *possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*

omissis

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.*

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”:

-art. 36 "Organi di governo"

"1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.";

- articolo 48 "Competenze delle giunte"

1. *La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.* Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

2. *La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'[articolo 107](#), commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del*

consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

VISTO lo Statuto Comunale, Titolo II "Organi di governo";

Art. 4 "Descrizione" "1. Sono organi del Comune il Consiglio - il Sindaco - la Giunta."

Art. 9 "Nomina della Giunta Comunale. Presentazione Linee Programmatiche"

Art. 10 "Competenze della Giunta Comunale"

Art. 11 "Funzionamento della Giunta Comunale"

DATO ATTO che in materia di funzionamento della Giunta Comunale lo Statuto, all'art. 11, prevede che

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni della Giunta Comunale, possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare.
3. La Giunta opera attraverso provvedimenti collegiali, le deliberazioni, con l'intervento della metà dei suoi componenti con eventuale arrotondamento aritmetico in caso di numero dispari dei componenti. Le votazioni sono, di norma palesi e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di altri dipendenti del Comune.

VISTO l'art. 13 comma 13 dello Statuto Comunale che prevede che *"In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni, sono esercitate dal Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età."*;

DATO ATTO, altresì, che la partecipazione dei componenti della Giunta Comunale è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

RILEVATA tuttavia l'esigenza posta dalle contingenti emergenze sanitarie - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque sino al 31.07.2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e D.P.C.M. 8, 9, 11, 22, 28 marzo, 1 aprile 2020 e s.m.i.), di garantire il più celere disimpegno dell'attività della Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica ed assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta comunale la possibilità di partecipazione alle sedute;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, è stato approvato in data 30 luglio 2020 il decreto-legge n. 83, che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, deliberata il 31 gennaio 2020, prorogando contestualmente dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni dei decreti legge nn. 19 e 33 del 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del decreto "Cura Italia", anche riferite alle semplificazioni in materia di organi collegiali, sono da riferire alla durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;

DATO ATTO che le moderne tecnologie possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

RICHIAMATO in merito il Capo I, Sezione III, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

ATTESO che in base alla disposizione dell'art. 73 del D. l. n. 18/2020 pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa “*i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*”, consolida con disposizione statale *ex post* la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/(2)/Uff. III-Prot.Civ. in data 18 marzo 2020, che precisa:

- Che la modalità “videoconferenza” è consentita ancorché non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nei relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi;
- Che la modalità «da remoto» di convocazione e di svolgimento delle sedute dovrà, tuttavia, garantire il rispetto di alcuni criteri - determinati dal presidente del consiglio dell'organo collegiale, ove previsto, o dal sindaco - volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse;
- Che dovrà, altresì, essere garantito ai segretari comunali e degli enti di secondo livello lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a garanzia della validità e dell'efficacia degli atti adottati e/o deliberati dai predetti organi collegiali;

ATTESO che per organizzare l'attività della Giunta Comunale mediante videoconferenza occorre definire, nel rispetto della disciplina generale che presiede all'attività dell'organo collegiale di cui trattasi nel vigente ordinamento statale e comunale:

- *criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco che presiede la Giunta Comunale*
- *individuazione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti*
- *garanzia della regolarità dello svolgimento delle sedute e dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

VISTO in merito l'articolo 97 “Ruolo e funzioni” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

omissis

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

omissis

4. *omissis*

Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

omissis

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

omissis

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

RICHIAMATI l'art. 16 "Il Segretario Generale" ed art. 17 "Il Vice Segretario" del vigente Statuto Comunale, allo stato non nominato;

PRESO ATTO delle vigenti modalità organizzative della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che negli enti locali è già in atto un percorso di aggiornamento e sviluppo di procedure informatiche e telematiche, in parte imposte dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Piano triennale dell'informatica;

RITENUTO dunque, in forza della previsione dell'art. 73 del D.l. n. 18/2020 e della richiamata circolare ministeriale, di procedere, sentiti i Servizi Informatici, alla definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità, certezza e garanzia della funzione verbalizzante e certificativa della seduta, nel caso di attivazione della modalità "videoconferenza", come in allegato esposti;

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTO opportuno adottare le disposizioni di cui all'Allegato "A" che prevedono la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con i relativi componenti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza;

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente ed al Segretario Comunale, anche coadiuvato da personale dell'Ufficio Segreteria e con l'eventuale supporto tecnico del personale dei Sistemi Informatici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

CONSIDERATO che l'Ente ha aderito al servizio di videoconferenza gratuito per l'attività istituzionale di tutti i Comuni del Veneto messo a disposizione da Anci Veneto e Regione del Veneto al fine di consentire il

proseguo delle attività istituzionali a distanza, di effettuare le sedute di Giunta e Consiglio in modalità telematica, nel rispetto delle direttive nazionali relative al contenimento dell'epidemia mediante piattaforma di Google denominata "Hangouts Meet", giusta comunicazione di Anci Veneto in data 06/04/2020 nell'ambito delle iniziative di solidarietà digitale;

ATTESO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai componenti della Giunta Comunale circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Presidente dell'organo di cui trattasi;

DISPONE

Per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato

1. **DI ADOTTARE**, a garanzia dell'attuazione dell'art. 73 del D.l. n. 18/2020, i criteri di trasparenza e tracciabilità, certezza e garanzia della funzione verbalizzante e certificativa delle sedute di Giunta Comunale, nel caso di attivazione della modalità "videoconferenza", di cui al documento Allegato "A" al presente atto;
2. **DI STABILIRE** l'efficacia del presente atto limitata alle riunioni della Giunta Comunale che si svolgano in modalità "videoconferenza" e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 per mesi 6 e prorogato sino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari in capo all'Amministrazione Comunale;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente alle istruzioni per l'utilizzo della piattaforma "Hangouts Meet", al Segretario ed alla Segreteria Generale per la conseguente applicazione ed adeguata informazione a tutti i componenti della Giunta Comunale, ed, ove richiesto, per esigenze di relazione sulle materie di competenza, ai Responsabili di Servizio/Funzionari dell'Ente;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato all'albo pretorio on-line e nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione "Disposizioni generali".



Il SINDACO

Andrea Gennari

*Firma assolta con modalità digitale ai sensi e con gli effetti
del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii..*

ALLEGATO "A"

Disposizioni per l'esercizio dell'attività istituzionale e lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza D.l. 17 marzo 2020 n. 18, art. 73 e D.l. 30 luglio 2020 n. 83

ART. 1 - Principi generali

1. Le sedute istituzionali della Giunta Comunale possono svolgersi, in attuazione dell'art. 73 del Decreto legge n. 18 in data 17.03.2020, mediante la modalità telematica della videoconferenza, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, del Segretario Generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali, e di verbalizzazione, nonché del personale dell'Ufficio Segreteria, dei Responsabili di Servizio/Funzionari dell'ente, per il supporto tecnico-amministrativo ed eventualmente del personale dei Servizi Informatici (dipendenti / tecnici esterni incaricati) per il supporto tecnico-informatico, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei suoi componenti, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e delle disposizioni regolamentari vigenti.

ART. 2 - Convocazioni delle sedute di Giunta Comunale mediante modalità telematica in videoconferenza

1. La convocazione delle sedute di Giunta Comunale da tenersi in videoconferenza avverrà sia con le modalità previste dal vigente Statuto che con le modalità di seguito descritte. Al messaggio di posta elettronica, anche ordinaria, sarà associato trasmesso l'invito a partecipare all'evento "seduta virtuale" che si terrà mediante piattaforma di Google denominata "Hangouts Meet".

2. La mail conterrà l'indirizzo web della stanza virtuale associata all'evento "riunione della Giunta Comunale" con possibilità di salvataggio nel calendario personale (Google Calendar) dell'evento, comprensivo del link per partecipare alla riunione programmata.

3. Successivamente, all'ora dell'evento, l'Assessore Comunale e le persone eventualmente invitate per le strette ragioni tecnico-amministrative e/o tecnico-informatiche e per il tempo necessario alla risoluzione delle stesse, riceveranno in automatico una ulteriore mail di promemoria, con l'indicazione del percorso per partecipare alla riunione tramite "Hangouts Meet".

ART. 3 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

2. Tutti i componenti della Giunta Comunale debbono aderire alla medesima piattaforma/software per videoconferenze, senza oneri di iscrizione/registrazione, scaricabile su supporti mobili o computer fissi.

3. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- dare indicazioni certe in merito all'orario e durata della videoconferenza e che consenta di registrare ed archiviare la singola seduta. La piattaforma dovrà consentire la connessione contemporanea dei componenti della Giunta Comunale;

- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza ed a verificare il quorum strutturale o costitutivo della seduta, come previsto dallo Statuto Comunale vigente;
- assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
- consentire a tutti i componenti di partecipare alla discussione ovvero, per i soli componenti del collegio, anche alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- assicurare la piena conformità delle attività della Giunta Comunale allo Statuto ed alle disposizioni regolamentari vigenti, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

ART. 4 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

1. Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza ed a distanza:

- 1) per sale istituzionali si intendono sia le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza presenti presso le sedi dell'ente che sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, anche avvalendosi di strumentazione informatica di proprietà, pertanto in tal caso la sede è virtuale;
- 2) la nota di convocazione della seduta, anche generate dalla piattaforma "Hangouts Meet", può prevedere la presenza presso la sede comunale del Presidente dell'assemblea, ovvero di chi lo sostituisce, in collegamento con gli altri componenti del collegio mediante videoconferenza; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune. Tale modalità va indicata nell'avviso di convocazione.
- 3) il Segretario Generale e, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione di criticità tecnico-amministrative e/o tecnico-informatiche, il personale degli uffici di supporto, nonché i funzionari/membri tecnici autorizzati, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza con la sala virtuale ove si svolge la riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ovvero presenziando nelle sale di telepresenza o sale attrezzate con strumentazione idonea, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- 4) precedentemente alla prima convocazione della seduta in videoconferenza saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o tramite strumenti e dispositivi messi a disposizione direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza. A tal fine ogni componente dell'organo collegiale dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente idoneo contatto informatico da utilizzare;
- 5) la presenza dei componenti della Giunta Comunale alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto e nelle istruzioni tecniche;
- 6) le sedute della Giunta non sono pubbliche a norma di legge e di Statuto (art. 11, comma 2);
- 7) per il computo del numero legale – quorum strutturale -si considerano presenti i componenti della Giunta Comunale collegati in videoconferenza secondo le specifiche tecniche fornite.

ART. 5 – Partecipazione alla seduta

1. La presenza dei componenti della Giunta è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale dei componenti medesimi, che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

2. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza svolta secondo le modalità ordinarie (quorum strutturale o costitutivo), da accertare tramite verifica audio-video delle presenze e relativa attestazione sul verbale od acquisizione del documento informatico (screenshot) autenticato nelle forme di legge.

Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede ed in remoto.

3. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione dell'indennità di mandato, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

4. Ai fini della verifica del permanere del quorum strutturale o costitutivo della seduta i componenti del collegio, partecipanti alla seduta medesima, dovranno comunicare al Segretario Generale, garantendo il proprio riconoscimento, la sospensione od interruzione di partecipazione alla seduta, per le conseguenti registrazioni a verbale della modifica dei presenti / assenti nel corso della seduta stessa, in modo da non ingenerare confusione con eventuali difetti informatici o di connessione.

La sospensione od interruzione di partecipazione alla seduta si attua mediante disconnessione dalla piattaforma di videoconferenza.

ART. 6 - Apertura e chiusura della seduta

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.

2. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dallo Statuto.

3. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura, procedendo alla disconnessione dall'applicazione informatica per la videoconferenza.

ART. 7 - Interventi nel corso della seduta. Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei componenti della Giunta Comunale secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente.

2. Qualora un Assessore intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "intervento in discussione" "dichiarazione di voto", ecc.) od in forma verbale, che renda comunque manifesta la ragione dell'intervento.

3. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate.

4. La votazione avviene per appello nominale dei soli componenti della Giunta Comunale collegati in videoconferenza e voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun Assessore.

5. Al termine di ciascuna votazione il Presidente avrà cura di formalizzare in modo chiaro e proclamare l'esito, con l'assistenza e la verifica da parte del Segretario Generale del quorum funzionale – n. votanti / voti a favore – contrari – astenuti per la validità dell'attività deliberativa (quorum deliberativo), da accertare tramite verifica audio-video della votazione e relativa attestazione sul verbale.

Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede ed in remoto.

6. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i componenti della Giunta Comunale e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

7. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

8. Le sedute di Giunta Comunale possono essere registrate mediante l'impiego dell'apposita funzionalità della piattaforma informatica in uso. Il file di registrazione della seduta è depositato agli atti del Segretario verbalizzante.

9. Il verbale di seduta sarà sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Segretario Generale verbalizzante, secondo le disposizioni già in vigore.

ART. 8 – Utilizzo dell'account

1. Ciascun Assessore od altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

ART. 9 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

1. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo modalità che diano garanzia della compresenza dei componenti il collegio ai fini del quorum strutturale o costitutivo.

ART. 10 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo Statuto e le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.